

## La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria. Indicazioni per PMI e microimprese

### *Abstract*

*In data 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva (UE) CSRD prevedendo che la “Dichiarazione di Sostenibilità” sia acclusa nella relazione sulla gestione societaria al bilancio d’esercizio. L’ESRS 1 indica il contenuto e la struttura di tale dichiarazione in quattro sezioni: 1. Informazioni generali, 2. Informazioni ambientali, 3. Informazioni sociali, 4. Informazioni sulla Condotta d’azienda. Le PMI che adottano la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria, analogamente, potranno accludere le informazioni di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria al bilancio d’esercizio, mentre le piccole e micro imprese (che per legge non redigono la relazione sulla gestione societaria) potranno adottare un documento aziendale ‘ad hoc’ fruibile a tutti gli stakeholder. Ne emerge un quadro ancora in divenire, che apre a riflessioni utili per professionisti e imprese.*

### *Sommario*

Introduzione. - La via della CSRD in Italia. - ESRS 1: contenuto e struttura della dichiarazione di sostenibilità. - PMI (non quotate) e microimprese – Divulgazione e pubblicazione della Dichiarazione di Sostenibilità – Considerazioni aperte

### *A cura di:*

*Stefania Milanese, Monica Peta, Angeloantonio Russo, Enzo Tucci*

---

## **Informativa Reporting di Sostenibilità n. 07– Luglio 2024**

*Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione)*

*Commissione Reporting di Sostenibilità*

*Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti*

*Presidente: Angeloantonio Russo*

## La “Dichiarazione di Sostenibilità” nella relazione sulla gestione societaria.

### Indicazioni per PMI e microimprese

#### Introduzione

Con la Direttiva (UE) 2022/2464, (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) la **rendicontazione di sostenibilità** prende il posto della **rendicontazione non finanziaria** prevista dal D.lgs. 254/2016. Rispetto alla precedente direttiva, la CSRD presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all'impresa stessa o al suo gruppo, ma anche alla catena del valore, a monte e a valle, con le criticità e complessità ad essa collegate<sup>1</sup>.

Con riferimento alla collocazione, con la CSRD, la **Dichiarazione di sostenibilità** diviene parte integrante della **relazione sulla gestione** redatta dagli amministratori ai sensi dell'**art. 2428 c.c.**, della quale costituisce una sezione appositamente identificata. Ne deriva che l'adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le **tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l'approvazione e pubblicazione dei documenti patrimoniali-economico-finanziari dell'impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell'impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.**

La CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione – compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità - nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML)

sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. Inoltre, per consentire l'accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l'impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.

#### La via della CSRD in Italia

Il **Consiglio dei Ministri** il 10 giugno 2024 ha varato il Decreto legislativo (“Decreto”) che recepisce in Italia la Direttiva (UE) CSRD. Il Decreto integra le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti **ambientali, sociali e governance** (in sintesi, ESG), a favore della trasparenza, accludendo l'informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria ai sensi del 2° co. dell'articolo 2428 Codice civile.

Con riferimento alle società quotate, la nuova collocazione della rendicontazione di sostenibilità amplia, altresì, il novero dei compiti di attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto, dal momento che il testo di decreto delegato interviene sul dettato del comma 5 dell'articolo 154 bis del TUF estendendo l'obbligo di attestazione alla rendicontazione di sostenibilità. È, inoltre, previsto che l'impresa predisponga modalità per l'informativa ai rappresentanti dei lavoratori.

<sup>1</sup> Cfr. [IRS n. 01](#).

L'impresa rendiconta gli impatti e i rischi, reali e potenziali, che produce sugli aspetti ESG, e gli impatti, rischi e opportunità, reali e potenziali che subisce dagli aspetti ESG, connessi alla propria attività, prodotti o servizi, e alle relazioni commerciali della catena del valore a monte e a valle. Il processo di rendicontazione deve, inoltre, garantire la conformità ai principi di rendicontazione ESRS (obbligo di conformità). Sotto questo profilo gli **ESRS LSME** (ovvero lo standard proposto per le Listed Small and Medium Enterprise) prevedono un approccio graduale e semplificativo in applicazione del principio “*value cap chain*”, e l'**ESRS VSME** (standard volontario per le non listed Small and Medium Enterprise) individua i contenuti che supporteranno le PMI e microimprese a rispondere alla richiesta d'informativa delle imprese obbligate e delle banche.

## **ESRS 1 Contenuto e struttura della dichiarazione di sostenibilità**

L'ESRS 1 tra le “**Prescrizioni generali**” definisce i criteri per la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità (redatte a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa (cap. 8) prevedendo un esempio illustrativo<sup>2</sup>.

**La struttura** contempla quattro sezioni:

1. **Informazioni generali.** La sezione acclude gli obblighi di informativa dell'ESRS 2 per le aree: Governance

(GOV), Gestione degli Impatti, Rischi e opportunità (IRO), Strategia e Modello di business (SMB), Metriche e obiettivi (MT). Comprende altresì un **content index** degli obblighi di rendicontazione rispettati e una tabella di tutti gli elementi di informativa derivanti da altre normative.

2. **Informazioni ambientali.** La sezione comprende l'informativa relativa ai temi rilevanti (doppia materialità) per gli aspetti ambientali con riferimento agli obblighi di informativa dei principi di rendicontazione ambientali (**ESRS E**), che integrano gli obiettivi e i criteri di vaglio tecnico della Tassonomia Europea, nonché, i requisiti della Legge Europea sul clima, il Regolamento sulla divulgazione della finanza sostenibile, la Transizione climatica dell'UE e parametri di riferimento UE allineati a Parigi, il Pillar III, Linee guida EBA.
3. **Informazioni sociali.** La sezione accoglie le informazioni inerenti agli aspetti sociali rilevanti per il criterio di doppia materialità, rendicontati ai sensi dei principi di rendicontazione sociali (**ESRS S**)<sup>3</sup>.
4. **Informazioni sulla Condotta d'impresa.** Questa sezione, infine, comprende le informazioni inerenti agli aspetti di condotta aziendale per le questioni rilevanti (per la doppia materialità) rendicontati secondo il principio di rendicontazione **ESRS G1**.

<sup>2</sup> CFR ESRS 1, appendice F 1.

<sup>3</sup> L'ESRS S1 è rendicontato indipendentemente dall'analisi della doppia materialità.

## PMI (non quotate) e microimprese

Le **PMI e microimprese** che per legge non adottano la relazione sulla gestione societaria allegata al bilancio d'esercizio, e rendicontano la sostenibilità su base volontaria, possono redigere un documento aziendale, c.d. "Dichiarazione di Sostenibilità, che acclude gli obblighi di informativa previsti dall'ESRS volontario (**ESRS VSME**).

Il citato documento, non giuridico e non vincolante, indica i contenuti dell'informativa secondo un approccio modulare:

- **Modello Base:** rappresenta l'approccio target per le microimprese e indica un requisito minimo per le PMI. Non è richiesta l'analisi di doppia materialità e utilizza un linguaggio semplificato;
- **Modello Narrativo (PAT):** definisce le informative narrative in relazione alle Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT), da rendicontare se l'impresa le dispone. Questo modulo è proposto alle PMI che hanno formalizzato e implementato il PAT. L'analisi di doppia materialità è necessaria per rivelare quali questioni di sostenibilità sono rilevanti per l'attività e l'organizzazione dell'impresa;
- **Modello Partner Commerciale (BP).** Questo modulo imposta informazioni aggiuntive ai precedenti moduli, Base e PAT, incluse nelle richieste di dati da parte di istituti di credito, fornitori, investitori e clienti aziendali dell'impresa. L'analisi di doppia materialità è necessaria per limitare il report solo ai dati rilevanti per il criterio di doppia materialità.

La dichiarazione di sostenibilità, dunque, indicativamente potrà comprendere:

- a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche dell'impresa per contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva in relazione alle questioni di sostenibilità relativamente alle questioni rendicontante;
- c) le azioni per migliorare la gestione delle questioni di sostenibilità a supporto della crescita competitiva dell'impresa e del rafforzamento della resilienza nel breve, medio e lungo termine;
- d) i principali impatti negativi, effettivi ovvero potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità (solo per i Modelli PAT e BP);
- e) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione dei rischi adottate dall'impresa (solo per i Modelli PAT e BP);
- f) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b), c), d), e).

## Adozione e divulgazione della Dichiarazione di Sostenibilità

L'adozione e la pubblicazione della dichiarazione di sostenibilità seguono le tempistiche e le modalità previste dalla normativa nazionale per l'approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio, nonché dei documenti finanziari dell'impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell'impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Le imprese che non rientrano nel perimetro dell'obbligo della CSRD e che per legge non redigono la relazione sulla gestione societaria potranno divulgare e pubblicare la Dichiarazione di sostenibilità (unitamente al bilancio d'esercizio) attraverso i canali intranet e digitali dell'impresa.

Di conseguenza, per le imprese, si pensi in particolare alle microimprese, che a oggi non possiedono un sito web, sarebbe utile dotarsi di un proprio sito per rendere fruibile la dichiarazione di sostenibilità a tutti gli stakeholder. Resta comunque praticabile l'invio digitale e cartaceo della Dichiarazione di sostenibilità agli stakeholder che la richiedono.

### Considerazioni aperte

La scelta di allocare la Dichiarazione di Sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria, o in altro documento aziendale fruibile, rafforza la centralità e la rilevanza della gestione degli impatti, rischi e opportunità, reali e potenziali, prodotti/subiti dall'impresa riguardo gli aspetti ambientali sociali e di governance nonché il coinvolgimento di tutti gli stakeholder.

Tanto più, come per il bilancio d'esercizio (individuale o consolidato) la Dichiarazione di Sostenibilità, se del caso, è soggetta all'espressione del giudizio da parte del soggetto preposto alla revisione legale del reporting di sostenibilità.

Non può sfuggire anche l'alto valore informativo e segnaletico che le

informazioni e i dati di sostenibilità hanno anche con riguardo agli aspetti contabili, finanziari e gestionali dell'impresa e le relative preziose correlazioni.

I dati e le informazioni indicati nella Dichiarazione di Sostenibilità costituiscono un importante e robusto dataset che deve essere tenuto in considerazione anche per aspetti diversi da quelli specifici che ne hanno generato la produzione (es. going concern, adeguati assetti, resilienza del modello di business, ecc.). La grande importanza e potenzialità informativa delle correlazioni, dei collegamenti e delle connessioni che si creano tra i dati finanziari e quelli di sostenibilità è evidente e, in questo ambito, la normazione e la tecnica di rendicontazione dovrà e potrà evolvere innalzando il potere informativo dei dati raccolti. Anche in questa direzione saranno orientati gli sforzi e i contributi di coloro che operano nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità<sup>4</sup>.

Un'ulteriore considerazione va fatta rispetto alle responsabilità derivanti da un'informativa infedele all'interno della Dichiarazione di Sostenibilità. È da valutare la possibilità per cui, in caso di dichiarazione di sostenibilità non adeguata e ricorrendo i requisiti di materialità e rilevanza, potrà/dovrà auspicarsi la configurabilità del reato di false comunicazioni sociali.

L'attenzione alla corretta e affidabile costruzione della Dichiarazione di Sostenibilità deve comunque restare alta, sia in considerazione dei possibili rischi reputazionali conseguenti ad approcci non

<sup>4</sup> <https://www.efrag.org/News/Project-709/EFrag-publishes-paper-addressing-interplay-of-connectivity-and-Annual->



adeguati, sia agli altri reati che potrebbero configurarsi in caso di dichiarazioni di sostenibilità infedeli e rientrati nelle norme del Codice Civile (art. 2621 e ss.) e/o nei possibili casi di frode in commercio (515 c.p.), truffa (ex 640 c.p.), greenwashing, ecc. Inoltre, al verificarsi di tali circostanze

i riverberi e le conseguenti colpirebbero le imprese e le rispettive governance, ove il MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 non sia stato adeguatamente implementato e presidiato anche alla luce di codesti nuovi aspetti.



## **Informativa Reporting di Sostenibilità n. 07 – Luglio 2024**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

### Commissione Reporting di Sostenibilità

*Presidente:* Angeloantonio Russo

*Consigliere Delegato:* Gian Luca Galletti

*Componenti:* Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanesi, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Sopranzi, Enzo Tucci